



**AREA FUNZIONAMENTO**  
**Segreteria Organi di Giustizia**

**FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA**

**Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM**  
**Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410**  
**giustizia@federmoto.it**  
**giustizia@pec.federmoto.it**

Proc. n. 5/21

Dec. n. 5/21

Il giorno 24 settembre 2021 presso la sede della F.M.I., in Roma,  
Viale Tiziano 70, la Corte Federale d'Appello in funzione di Corte  
Sportiva di Appello composta da:

D'ONOFRIO prof. avv. Paco - Presidente

FORTUNA avv. Elvio - Componente

BEVILACQUA avv. Jennyfer - Componente

Si è riunita per la trattazione del ricorso presentato a mezzo PEC in data 4 agosto 2021 dall'AC RACING TEAM, per conto del proprio tesserato T. C. (licenza R02528), avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale n. 10/21 del 27/07/2021, Procedimento n. 11/21, che ha applicato la modifica delle classifiche del Campionato Italiano Velocità 2021, classe PreMoto3, a seguito della esclusione del pilota n. 34 T. C. (licenza R02528) delle classifiche delle manifestazioni NAZVE002 (Gara 2) e NAZVE003 (Gare 1 e 2).

La Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello:

#### OSSERVA

Il giudizio innanzi alla Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello è ispirato ai principi di economia e speditezza della giustizia endofederale e, diversamente da quanto previsto dal Regolamento di Giustizia per i reclami innanzi alla Corte Federale di Appello in funzione propria, non impone la necessaria assistenza di un difensore. La norma di cui all'art. 81 del Regolamento di Giustizia (di seguito anche RdG), che espressamente disciplina il giudizio innanzi alla Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello è inserita nel capo Capo IV intitolato "Giudici Sportivi", diversamente da quanto previsto dall'art. 85 RdG, che impone la c.d. "difesa tecnica", inserito nel Capo V del Regolamento intitolato "Giudici Federali". Tale distinta collocazione delle norme all'interno

del Regolamento di Giustizia, unitamente all'assenza di un obbligo generale di difesa tecnica previsto dal Codice di Giustizia CONI (cui il RdG FMI deve conformarsi, salve le autonomie federali riservate), fanno concludere per la non necessaria assistenza di un difensore che rappresenti la/le Parte/i innanzi alla Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello. Pertanto, nel caso in esame, il ricorso è da ritenersi certamente ricevibile, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 81 del Regolamento di Giustizia FMI.

Occorre ora valutare se nel caso in esame i requisiti minimi necessari del reclamo siano stati soddisfatti.

Premesso che in ambito di giustizia sportiva, diversamente da quanto accade nella giustizia ordinaria, non sussiste un obbligo di rispetto formale e tassativo dei requisiti dell'atto, affinché questo possa essere ritenuto valido e produrre i propri effetti, ciononostante l'atto di impugnazione di una decisione sportiva, deve comunque presentare quegli elementi minimi necessari ad individuare esattamente le contestazioni sollevate. Il reclamo avverso la decisione del GSN deve in ogni caso contenere, oltre all'identificazione della decisione impugnata e le generalità della parte che lo propone, le specifiche contestazioni avverso singoli punti della decisione oggetto di reclamo, osservando i requisiti minimi di chiarezza, compostezza e soprattutto strutturazione dei motivi.

La necessità di un'esplicita e chiara articolazione degli stessi in sede di gravame è deducibile dal disposto dell'art. 81 comma 3 del RdG FMI che espressamente prevede, in caso di richiesta di copia dei documenti su cui la

pronuncia è fondata, che il reclamo possa essere depositato “[..] con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti”.

Dunque, dalla norma citata, benché riferita alla qui irrilevante circostanza della riserva dei motivi, mai formulata dalla parte, si evince con chiarezza la generale necessità che l'atto di impugnazione, pur nell'ipotesi di una sua formazione progressiva, sia conclusivamente corredato dalla formulazione dei “motivi”, “a pena di inammissibilità”, mentre il contenuto della pec del 4 agosto 2021 si presenta piuttosto come una generica doglianza in termini colloquiali e senza alcun riferimento specifico, soprattutto alla documentazione su cui si è fondata la pronuncia impugnata ed in riferimento alla quale, molto significativamente, la parte, dopo la decisione del Giudice Sportivo, ha omesso di esercitare quanto previsto dall'art. 81 comma 3 del RdG FMI, per cui “Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione su cui la pronuncia è fondata”. Nella prefata pec, infatti, la parte chiede esclusivamente ed erroneamente “l'accesso ai dati di analisi e certificazione di taratura dello strumento utilizzato per effettuare la verifica del suddetto cambio”, cioè documenti diversi da quelli su cui è invece effettivamente fondata la decisione, pretendendo peraltro certificazioni e dati strumentali evidentemente non in possesso del Giudice Sportivo (semmai nella disponibilità del Produttore), senza tralasciare comunque il fatto che, alla richiesta di “accesso ai dati”

non segue alcuna espressa riserva di integrazione dei motivi, che, in ogni caso, non sono poi mai effettivamente pervenuti.

Nel caso in esame, anche in considerazione del tenore effettivamente colloquiale e comunque ingiustificatamente atecnico dell'atto, privo di allegato sottoscritto e, soprattutto, privo di specifiche doglianze inerenti i punti della decisione di primo grado che si intendevano impugnare, si devono ritenere non soddisfatti quei requisiti minimi necessari alla dichiarazione di ammissibilità dello stesso.

Infine, nemmeno quanto evidenziato dal Sig. RAMA Riccardo nel corso dell'udienza, in ordine all'ammessa mancata consapevolezza ed erronea indicazione ricevuta da un soggetto terzo, relative alle modalità di redazione ed invio del reclamo, può sanare quanto sopra rilevato ma, semmai, lo assevera, anche in virtù del fatto che i tesserati si obbligano ed impegnano a conoscere ed osservare le norme federali e le procedure ivi disciplinate.

Pertanto, alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, La Corte, all'esito della camera di consiglio, considerando le violazioni procedurali e quanto riferito dal Sig. RAMA Riccardo, decide che il reclamo sia dichiarato inammissibile.

**P.Q.M.**

**La Corte Federale d'Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello,  
dichiara il reclamo presentato da "Ac Racing Team" INAMMISSIBILE e per  
l'effetto lo RIGETTA.**


**Depositata il 4 ottobre 2021**

Avv. Jennyfer Bevilacqua – Estensore



Prof. Avv. Paco D'Onofrio

PRESIDENTE C.F.A.



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- A.C. Racing Team;
- Tiezzi Moreno, esercente la responsabilità genitoriale sul minore C. T.;
- Procuratore Federale;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;

- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Velocità;
- Moto club di appartenenza;
- Co. re. Lombardia;
- Ufficio Stampa F.M.I..

**Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.**